

# LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Adeguamenti statutari



CSV  
**BERGAMO**

centro di servizio per il volontariato

# LE PAROLE CHIAVE

Chi sono gli ETS – Secondo la Legge Delega 106/2016 (art. 1, comma 2) gli ETS sono:

- chi - enti privati
- perché - perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale
- come - senza scopo di lucro soggettivo (ovvero senza ripartizione dell'eventuale utile o avanzo di gestione)
- cosa - realizzando attività di interesse generale in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi
- in che modo - attraverso 4 possibili modalità (azione volontaria verso terzi, mutualità, erogazione, produzione e scambio di beni e servizi)
- a condizione che - siano iscritti al RUNTS

# LE PAROLE CHIAVE

- Volontariato
- Trasparenza
- Incertezza
- Frammentazione
- Armonizzazione
- Sussidiarietà

# LA NORMATIVA ANCORA VIGENTE

- Codice Civile
  - Associazioni riconosciute (artt. 14 – 35)
  - Associazioni non riconosciute (artt. 36 – 42)
- D.P.R. 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi)
  - Enti non commerciali (art. 143)
  - Enti non commerciali di tipo associativo (art. 148 – solo ASD)
- D.Lgs. 241/1990 art. 12
  - Contributi e vantaggi economici da parte della Pubblica Amministrazione
- Normative regionali
  - Pro Loco, AVIS, ...

# INQUADRAMENTO GIURIDICO

	ETS	ASSOCIAZIONE GENERICA
<i>Attività di interesse generale</i>	Obbligatorie	Previsione non rilevante
<i>Attività diverse</i>	Con limitazioni	Previsione non rilevante
<i>Acronimo ETS</i>	Obbligatorio (in alternativa: DDV o APS)	Vietato l'uso di ETS, DDV, APS, Onlus
<i>Iscrizione RUNTS</i>	Obbligatoria	Previsione non applicabile
<i>Numero soci</i>	Almeno 7 (per DDV e APS)	Almeno 3
<i>Volontari</i>	Prevalenti (per DDV)	Non necessari
<i>Assicurazione volontari</i>	Obbligatoria	Facoltativa

# VITA ASSOCIATIVA

	ETS	ASSOCIAZIONE GENERICA
<i>Atto Costitutivo e Statuto</i>	Forma e contenuti obbligatori	Secondo Codice Civile
<i>Registrazione Atto Costitutivo e Statuto</i>	Obbligatoria	Facoltativa (salvo uso agevolazioni TUIR 148)
<i>Scioglimento</i>	Devoluzione patrimonio con parere RUNTS ad altri ETS o Fondazione Italia Sociale	Devoluzione patrimonio libera (ad altra associazione con finalità analoga in caso agevolazioni TUIR 148)
<i>Libri sociali</i>	Obbligatori	Facoltativi
<i>Assemblea dei Soci</i>	Obbligatoria	Obbligatoria
<i>Personalità giuridica (non obbligatoria richiederla)</i>	Tramite notaio all'iscrizione nel RUNTS con patrimonio minimo	Secondo DPR 361/2000

# OBBLIGHI

	ETS	ASSOCIAZIONE GENERICA
<i>Redazione bilancio</i>	Obbligatoria su schemi predefiniti	Obbligatoria in forma libera
<i>Scritture contabili</i>	Obbligatorie	Facoltative
<i>Trasparenza e pubblicità</i>	Bilancio, compensi, redistribuzione, bilancio sociale, 5x1000, L. 124/2017	Secondo quanto previsto dalla L. 124/2017
<i>Organo di Amministrazione</i>	Obbligatorio	Obbligatorio
<i>Organo di Controllo</i>	Obbligatorio (sopra soglia)	Facoltativo
<i>Revisore Legale</i>	Obbligatorio (sopra soglia)	Facoltativo
<i>Modello EAS</i>	Esente (all'avvio del RUNTS)	Obbligatorio decommercializzazione quote e contributi

# FISCALITA'

	ETS	ASSOCIAZIONE GENERICA
<i>Attività con corrispettivi verso soci</i>	Decommercializzate se ricavi non superano costi effettivi; sempre decommercializzate per APS	Sempre commerciali (IRES e IVA)
<i>Attività con corrispettivi verso non soci</i>	Decommercializzate se ricavi non superano costi effettivi	Sempre commerciali (IRES e IVA)
<i>Somministrazione pasti e bevande e organizzazione viaggi</i>	Decommercializzate per APS aderenti a Enti di Promozione Sociale (L. 287/1991)	Decommercializzate per APS aderenti a Enti di Promozione Sociale (L. 287/1991) salvo previsioni diverse
<i>Regimi fiscali</i>	Forfettari (con iper agevolazioni per ODV e APS)	Aliquote ordinarie (L. 398/1991 non più applicabile)

# FISCALITA' e AGEVOLAZIONI

	ETS	ASSOCIAZIONE GENERICA
<i>Raccolte pubbliche di fondi</i>	Occasionali con rendiconto separato	Occasionali con rendiconto separato
<i>5 per 1000</i>	Automatico (D.Lgs. III/2017)	Escluso
<i>Detraibilità/deducibilità erogazioni liberali</i>	Ammessa	Esclusa
<i>Titoli solidarietà, social bonus e altri fondi</i>	Ammessi	Esclusi
<i>Imposta di registro</i>	Importo fisso € 200,00 (DDV esenti)	Sempre dovuta
<i>Imposta di bollo</i>	Esente	Sempre dovuta

# AGEVOLAZIONI

	ETS	ASSOCIAZIONE GENERICA
<i>IRAP</i>	In attesa di definizione (ad oggi esenzione per Onlus)	Sempre dovuta
<i>Bollo auto</i>	In attesa di definizione (ad oggi esenzione per Onlus)	Sempre dovuta
<i>Altre imposte locali</i>	Esenzioni secondo volontà EE.LL. (ad oggi esenzione per Onlus)	Sempre dovuta
<i>Privacy</i>	Nessuna agevolazione	Nessuna agevolazione
<i>Sicurezza luoghi di lavoro</i>	Nessuna agevolazione	Nessuna agevolazione
<i>Circolare Gabrielli</i>	Nessuna agevolazione	Nessuna agevolazione
<i>Fatturazione elettronica</i>	Nessuna agevolazione	Nessuna agevolazione

# RAPPORTI CON P.A.

	ETS	ASSOCIAZIONE GENERICA
<i>Comodati</i>	Accesso privilegiato senza vincolo di destinazione d'uso	Nessuna agevolazione (ma non escluso)
<i>Convenzioni</i>	Solo per ODV e APS	Secondo normativa pubblica
<i>Rapporti e collaborazioni</i>	Coprogrammazione, coprogettazione e cogestione	Secondo normativa pubblica
<i>Strutture e autorizzazioni per manifestazioni pubbliche</i>	Utilizzo possibile in forma non onerosa	Nessuna agevolazione (ma non escluso)
<i>Contributi acquisto beni strumentali e ambulanze</i>	Ammessi solo per ODV	Esclusi
<i>Bandi (pubblici e privati)</i>	Ammessi	Tendenzialmente esclusi

# GLI ENTI DEL TERZO SETTORE - ODV

- Art. 32 – Definizione: «Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati»
- Art. 33 – Risorse: «Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari»

# GLI ENTI DEL TERZO SETTORE - ODV

Principali agevolazioni:

- Regime forfetario, art. 80 - da applicare all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività svolte con modalità commerciali
- Imposte dirette e indirette, art. 82 - esenzione imposta di registro; esenzione dall'imposta di bollo; esenzione dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili per gli immobili posseduti e utilizzati per lo svolgimento di attività non commerciali; esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti se svolti in maniera occasionale o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali, art. 83
  - detrazione 35% degli oneri, per un totale di € 30.000,00 per periodo di imposta
  - deduzione 10% del reddito complessivo dichiarato
- Rapporti PA, art. 55 - assicurate forme di coinvolgimento degli ETS

# GLI ENTI DEL TERZO SETTORE - APS

- Art. 35 – Definizione: «Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati»
- Art. 36 – Risorse: «Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati»

# GLI ENTI DEL TERZO SETTORE - APS

Principali agevolazioni:

- Regime forfetario, art. 80 - da applicare all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività svolte con modalità commerciali
- Imposte dirette e indirette, art. 82 - imposta di registro in misura fissa (€ 200,00); esenzione dall'imposta di bollo; esenzione dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili per gli immobili posseduti e utilizzati per lo svolgimento di attività non commerciale; esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti se svolti in maniera occasionale o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali, art. 83
  - detrazione 30% degli oneri, per un totale di € 30.000,00 per periodo di imposta
  - deduzione 10% del reddito complessivo dichiarato
- Rapporti PA, art. 55 - assicurate forme di coinvolgimento degli ETS

# GLI ENTI DEL TERZO SETTORE - ALTRI

- Enti filantropici – erogatori di denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
- Reti associative – associano almeno 100 ETS le cui sedi legali siano presenti in almeno cinque regioni, svolgendo attività di coordinamento, tutela, rappresentanza
- Società di mutuo soccorso – disciplinate dalla legge 3818 del 15 aprile 1886
- Imprese sociali – gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività
- Altri enti associativi


# VOLONTARI e ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

- Legge 266/1991, art. 2 - Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà
- D. Lgs. 117/17, art. 17 - Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà

# VOLONTARI e ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

- Gli ETS possono avvalersi di volontari per le proprie attività
- Obbligo di tenuta di un Registro volontari non occasionali
- Obbligo assicurativo (malattie, infortuni, responsabilità civile verso terzi)
- Il volontariato è gratuito, per tutti gli ETS; sono ammessi rimborsi che non potranno essere forfettari, se non € 10,00/giorno o € 150,00/mese senza giustificativi con dichiarazione sostitutiva del volontario all'ente
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria
- Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni

ETS: INQUADRAMENTO FISCALE



# IPOTESI DI CAMBIAMENTO

Va aperto un dibattito preliminare e prioritario dentro la propria organizzazione (e dentro la propria comunità) per definire

- la mission dell'organizzazione: l'attività di interesse generale (art. 5), il progetto di cambiamento (la finalità) e la modalità per perseguirlo (azione volontaria, mutualità, erogazione, impresa)
- la scelta della qualifica come ETS, in modo laico, condiviso e strategico
- l'adeguamento dello statuto come strumento insieme identitario e regolativo

# ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Le attività di interesse generale (art. 5)

- sono rivolte all'intera comunità di riferimento
- mirano ad migliorare la qualità della vita della comunità e dei singoli che la compongono
- devono essere svolte in via esclusiva o principale
- sono indicate negli statuti o negli atti costitutivi
- costituiscono l'obiettivo proprio dell'ente
- soddisfano le finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale di cui all'art. 4
- possono essere oggetto di aggiornamento periodico

# ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Le attività di interesse generale (art. 5)

- a) interventi e servizi sociali: cfr. Legge 328/2000, articolo 128 del D. Lgs. 112/98 (definizione servizi sociali), articolo 5 Legge 104/1992 (disabilità), Legge 112/2016 (disabilità)
- b) interventi e prestazioni sanitarie: non sono definiti
- c) prestazioni socio-sanitarie: definite dal DPCM 14/02/2001 articolo 3 come sanitarie a rilevanza sociale (competenza ASST), sociali a rilevanza sanitaria (Comuni), socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitarie (SSN)
- d) educazione, istruzione e formazione professionale: riferimento generico alla Legge 53/2003 (Riforma Moratti)
- e) salvaguardia e miglioramento all'ambiente e tutela degli animali

# ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Le attività di interesse generale (art. 5)

- f) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio: con riferimento al D. Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio
- g) formazione universitaria e post universitaria: nessun riferimento normativo
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale: nessun riferimento normativo
- i) attività culturali, artistiche o ricreative di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generali: nessun riferimento normativo
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario: rimando alla Legge 223/1990
- k) attività turistiche: nessun riferimento normativo, nemmeno all'articolo 5 D. Lgs. 79/2011; resta comunque la difficoltà fiscale

# ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Le attività di interesse generale (art. 5)

- l) formazione extra scolastica: con riferimento alla dispersione scolastica, al bullismo, alla povertà educativa; nessun riferimento normativo
- m) servizi strumentali al Terzo Settore: di fatto è il settore di CSV e reti associative
- n) cooperazione internazionale: riferimento alla Legge 125/2014, Disciplina generale della cooperazione internazionale per lo sviluppo
- o) attività commerciali, produttive, educative nel commercio equo solidale, di cui si fornisce una definizione molto specifica; nessun riferimento normativo
- p) servizi di inserimento o reinserimento lavorativo: cfr. Decreto sull'Impresa Sociale, che definisce i lavoratori molto svantaggiati (Regolamento UE 651/2014) e le persone svantaggiate (articolo 112, comma 2 D. Lgs. 50/2016)
- q) alloggio sociale: riferimento al DM 22/04/2008

# ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Le attività di interesse generale (art. 5)

- r) accoglienza e integrazione dei migranti: nessun riferimento normativo
- s) agricoltura sociale: riferimento alla Legge 141/2015
- t) attività sportive dilettantistiche: nessun riferimento normativo; è la finestra che consente alle ASD di costituirsi anche come ETS, non essendo previste incompatibilità (semmai va compreso quali intersezioni tra i due criteri fiscali)
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione di alimenti o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale: riferimento alla Legge 166/2016; si sdogana tutta l'attività a favore di persone in difficoltà economica

# ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Le attività di interesse generale (art. 5)

- v) promozione della cultura della legalità: nessun riferimento normativo
- w) tutela dei diritti umani e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, comprese le banche del tempo (articolo 27 Legge 53/2000) e i GAS (articolo 1 Legge 244/2007)
- x) cura di procedure di adozione internazionale: riferimento alla Legge 184/1983
- y) Protezione civile: ai sensi della Legge 225/1992
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o beni confiscati: nessun riferimento normativo

# ITER DI MODIFICA STATUTARIA

1. Convocazione assemblea dei soci straordinaria – verificando le validità indicate nel vostro attuale statuto
2. Recarsi all'Agenzia delle Entrate per:
  - Variazione dati codice fiscale (solo se variati dati sede legale, denominazione, presidente) → presso sportello Anagrafe, presentando modello AA5
  - Registrazione Statuto modificato → presso sportello Pubblico Registro, presentando modello 69